

Documento Informativo Relativo a Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate

Redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento adottato dalla Consob con
delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i.

*

Fusione per incorporazione di GIMA TT S.p.A.

in

I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.

18 giugno 2019

SOMMARIO

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | AVVERTENZE | 1 |
| 1.1 | Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione | 1 |
| 2. | INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE..... | 3 |
| 2.1 | Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione..... | 3 |
| 2.2 | Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della portata degli interessi di tali parti nella Fusione | 9 |
| 2.3 | Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza della Fusione per GIMA | 10 |
| 2.4 | Modalità di determinazione del Rapporto di Cambio | 11 |
| 2.5 | Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione | 20 |
| 2.6 | Incidenza dell'Operazione sui compensi dei componenti degli organi di amministrazione | 20 |
| 2.7 | Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti di GIMA coinvolti nella Fusione..... | 21 |
| 2.8 | Descrizione della procedura di approvazione del Progetto di Fusione | 21 |
| 2.9 | Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni | 23 |

Premessa

- (A) Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”) è stato predisposto da GIMA TT S.p.A. (“**GIMA**” o la “**Società**” o l’“**Incorporanda**”) ai sensi dell’art. 5 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, (il “**Regolamento OPC**”) e ai sensi della procedura in materia di operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di GIMA in data 15 febbraio 2019 (la “**Procedura OPC**”), al fine di illustrare il progetto di integrazione tra GIMA e I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (“**IMA**” o l’“**Incorporante**” e, congiuntamente a GIMA, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”) mediante la fusione per incorporazione di GIMA in IMA (la “**Fusione**” o l’“**Operazione**”).
- (B) Come reso noto al mercato, in data 11 giugno 2019 i Consigli di Amministrazione di GIMA e di IMA hanno approvato il progetto di fusione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-ter cod. civ. (il “**Progetto di Fusione**”), previo parere favorevole rilasciato da un comitato composto da soli consiglieri indipendenti non correlati di GIMA (il “**Comitato Indipendenti**”).
- (C) Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento OPC, IMA è parte correlata della Società. La correlazione deriva dalla circostanza che GIMA è sottoposta direttamente al controllo di IMA ai sensi degli artt. 2359 cod. civ. e dell’art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), la quale esercita anche attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 cod. civ. e ss..
- (D) Il presente Documento Informativo è stato quindi predisposto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 e dell’Allegato 4 del Regolamento OPC, nonché degli articoli 1, 3 e 7 della Procedura OPC.
- (E) L’ulteriore documentazione prevista dalla disciplina codicistica e dal TUF relativa alla Fusione sarà messa a disposizione degli azionisti delle Società Partecipanti alla Fusione nei modi e nei termini previsti ai sensi della normativa vigente.

1. AVVERTENZE

Si indicano di seguito i principali fattori di rischio inerenti alla Fusione.

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’Operazione

Alla data del presente Documento Informativo, IMA detiene n. 52.888.965 azioni di GIMA, rappresentative del 60,1% del capitale sociale dell’Incorporanda. IMA detiene quindi il controllo di GIMA ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e dell’art. 93 TUF ed esercita sulla stessa

GIMA l'attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 2497 e ss. cod. civ.

IMA, a sua volta, è controllata direttamente da SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A., la quale detiene il controllo di IMA ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 TUF con una partecipazione pari a n. 22.295.194 azioni ordinarie di IMA pari al 56,8% del capitale sociale di IMA e al 72,29% dei diritti di voto di IMA, alla data della presente Relazione.

Il Consiglio di Amministrazione di GIMA, con riferimento alla Fusione, ha seguito la procedura in tema di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, in applicazione dei criteri di cui all'Allegato 3, paragrafi 1.1. e 1.2., del Regolamento OPC e degli artt. 1, 3 e 7 della Procedura OPC. L'Operazione è stata, quindi, approvata dal Consiglio di Amministrazione di GIMA all'unanimità, previo parere favorevole del Comitato Indipendenti. In particolare, ai sensi degli artt. 7.4, 7.9 e 7.10 della Procedura OPC, in data 10 giugno 2019 il Comitato Indipendenti ha espresso, all'unanimità, un motivato parere vincolante favorevole sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni della Fusione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione di GIMA in carica alla data del Documento Informativo sono: Sergio Marzo (Presidente e Amministratore non esecutivo), Fiorenzo Draghetti (Amministratore Delegato), Stefano Cavallari (Consigliere Delegato), Luca Maurizio Duranti (indipendente), Francesco Mezzadri Majani (indipendente), Paola Alessandra Paris (indipendente) e Alessandra Stabilini (indipendente).

In proposito, si osserva che:

- il Presidente Sergio Marzo riveste anche la carica di *Chief Financial Officer* e di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di IMA e, alla data del Documento Informativo detiene n. 456.400 azioni di GIMA;
- alla data del Documento Informativo, l'Amministratore Delegato Fiorenzo Draghetti detiene n. 790.000 azioni di GIMA;
- alla data del Documento Informativo, il consigliere indipendente Francesco Mezzadri Majani detiene indirettamente, tramite una società al medesimo riconducibile, n. 40.000 azioni di GIMA;
- il Sindaco effettivo Roberta de Simone ricopre la medesima carica anche per IMA.

*

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione

(a) Descrizione dell'Operazione

La Fusione sarà attuata ai sensi degli artt. 2501 e ss. cod. civ. e verrà deliberata sulla base dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018 delle Società Partecipanti alla Fusione, approvati dalle rispettive assemblee ordinarie in data 30 aprile 2019 e utilizzati quali situazioni patrimoniali di Fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater* cod. civ..

In conseguenza della Fusione, tutte le azioni ordinarie dell'Incorporanda verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie dell'Incorporante, fatta eccezione per le azioni ordinarie di GIMA di proprietà di IMA alla data di perfezionamento della Fusione, le quali verranno annullate ma non concambiate. Pertanto, la Fusione determinerà, alla data di perfezionamento della stessa, l'estinzione di GIMA. Inoltre, nel contesto della Fusione, GIMA procederà ad annullare senza concambio tutte le azioni proprie eventualmente detenute alla data di perfezionamento della Fusione.

Al servizio della Fusione, IMA procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 2.081.417,52 mediante emissione di massime n. 4.002.726 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, in applicazione del Rapporto di Cambio.

In data 13 giugno 2019, le Società Partecipanti alla Fusione hanno presentato congiuntamente istanza al Tribunale di Bologna per la nomina di un esperto comune – nello specifico, una società di revisione – incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*sexies* cod. civ.. In data 14 giugno 2019, il Tribunale di Bologna ha nominato EY S.p.A. ("EY") quale esperto comune ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*sexies* cod. civ..

I consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione sottoporranno l'approvazione del Progetto di Fusione alle rispettive assemblee straordinarie degli azionisti, che si prevede possano tenersi entro il 31 agosto 2019.

Subordinatamente al rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi, le azioni dell'Incorporante assegnate per servire il concambio saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), al pari delle azioni ordinarie della medesima già in circolazione, nonché soggette alla

gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi di legge.

La Fusione produrrà effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese di Bologna, prescritte dall'art. 2504-*bis* cod. civ., o dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione.

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni effettuate dall'Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Incorporante a partire dal 1 gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti giuridici della Fusione.

Il Progetto di Fusione, le relazioni illustrative dei consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione, la relazione dell'esperto comune sulla congruità del concambio e tutti i documenti relativi alla Fusione saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti ai sensi di legge e regolamento.

*

(b) **Il Rapporto di Cambio**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater*, comma 2, cod. civ., i consigli di amministrazione dell'11 giugno 2019 delle Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato di effettuare la Fusione sulla base dei bilanci di esercizio delle Società Partecipanti alla Fusione al 31 dicembre 2018, approvati dalle rispettive assemblee ordinarie del 30 aprile 2019.

Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno determinato il rapporto di cambio (il "**Rapporto di Cambio**") nella misura di n. **11,4 azioni ordinarie IMA** da nominali Euro 0,52, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA in circolazione alla data di efficacia della Fusione, **per ogni n. 100 azioni ordinarie di GIMA**. Non sono previsti conguagli in denaro.

Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione si sono avvalsi di *advisor* finanziari di comprovata professionalità (cfr. Paragrafo 2.4(g) del Documento Informativo)

Si rappresenta inoltre che in data 10 giugno 2019, il Comitato Indipendenti di GIMA, all'uopo istituito ai sensi della propria Procedura OPC, dopo aver:

- (i) svolto le attività di analisi dei profili economici e legali della Fusione, sulla base della presentazione dell'Operazione avvenuta in data 30 aprile 2019, nonché della documentazione ottenuta tramite il coinvolgimento nella fase istruttoria relativa alla Fusione, in conformità agli artt. 3 e 7.1 della Procedura OPC, riunendosi in numerose occasioni nel periodo compreso tra il 30 aprile 2019 e il 10 giugno 2019;
- (ii) preso atto che le interlocuzioni negoziali con IMA avevano condotto all'individuazione puntuale del Rapporto di Cambio nella misura di 11,4 azioni ordinarie IMA per ogni n. 100 azioni ordinarie di GIMA;
- (iii) compiutamente analizzato la *fairness opinion* rilasciata dal proprio *advisor* finanziario indipendente, Houlihan Lokey S.p.A. ("**Houlihan Lokey**"), sul concambio individuato,

ha espresso motivato parere favorevole circa la sussistenza di un interesse per la Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni della Fusione. Tale parere si acclude al Documento Informativo quale Allegato 2. Tale parere favorevole è stato espresso dal Comitato Indipendenti di GIMA avvalendosi dell'assistenza dei seguenti *advisor* indipendenti di comprovata professionalità: (i) Houlihan Lokey, in qualità di *advisor* finanziario, il quale ha rilasciato in data 10 giugno 2019 la propria *fairness opinion*, integralmente allegata al parere del Comitato Indipendenti ("**Parere del Comitato Indipendenti**") (accluso al presente Documento Informativo *sub* Allegato 2) e (ii) il Prof. Avv. Francesco Denozza, in qualità di *advisor* legale.

Le azioni di nuova emissione dell'Incorporante assegnate in concambio saranno quotate al pari delle azioni ordinarie della medesima Incorporante già in circolazione, nonché soggette alla gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi di legge.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'Operazione.

Le azioni dell'Incorporante assegnate per servire il concambio saranno messe a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di giorno di Borsa aperta, o dal primo giorno di Borsa aperta

successivo. Tale data sarà resa nota ai sensi di quanto previsto dalla disciplina vigente. Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla documentazione relativa alla Fusione che sarà messa a disposizione nei termini di legge.

*

(c) **Modifiche allo Statuto**

La Fusione determinerà, alla data di perfezionamento della stessa, l'estinzione dell'Incorporanda.

Atteso che, come meglio di seguito precisato, IMA, al servizio della Fusione, aumenterà il proprio capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, all'assemblea straordinaria di IMA che sarà convocata per l'approvazione della Fusione verrà proposta l'adozione delle modifiche statutarie relative all'ammontare del capitale. In particolare, con decorrenza dalla data di perfezionamento della Fusione, lo statuto dell'Incorporante subirà le seguenti modificazioni:

| Testo Vigente | Testo Modificato |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">ARTICOLO 5</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 20.415.200 (ventimilioni quattrocentoquindicimila duecento) diviso in n. 39.260.000 (trentanovemilioni duecentosessantamila) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 5</p> <p>Il capitale sociale è di Euro <u>22.496.617,52</u> (<u>ventidue milioni quattrocento novantaseimila seicentodiciassette virgola cinquantadue</u>) diviso in n. <u>43.262.726</u> (<u>quarantatre milioni duecentosessantaduemila settecentoventisei</u>) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> |

Lo statuto dell'Incorporante che avrà efficacia dalla data di efficacia della Fusione è riportato in allegato *sub* Allegato 1.

*

(d) **Recesso**

La deliberazione di Fusione e le relative modifiche statutarie non daranno diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'adozione della medesima deliberazione atteso che: (i) ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* cod. civ., le azioni della Incorporante continueranno a essere quotate sul MTA; e (ii) ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a) cod. civ. a esito della Fusione non si verificherà alcuna “*modifica della clausola dell'oggetto sociale*” che integri “*un cambiamento significativo dell'attività*” dell'Incorporanda.

*

(e) **Condizioni dell'Operazione**

Il perfezionamento della Fusione è subordinato – oltre che all'approvazione della stessa da parte delle assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione – al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (i) la presenza di un parere favorevole dell'esperto comune circa la congruità del Rapporto di Cambio;
- (ii) il rilascio del provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie di IMA emesse a servizio della Fusione; e
- (iii) l'inesistenza o l'assenza, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, di uno o più eventi o circostanze che producano o possano produrre un effetto negativo rilevante sulle attività, sui rapporti giuridici, sulle passività e/o sui risultati gestionali delle Società Partecipanti alla Fusione, o comunque tale da alterare il profilo di rischio o le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio.

*

(f) **Informazioni importanti per gli azionisti statunitensi in merito all'idoneità a ricevere azioni**

Gli azionisti di GIMA residenti, situati in o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti nonché qualsiasi persona che abbia un obbligo contrattuale o legale di trasmettere il Documento Informativo a qualsiasi azionista di GIMA sono tenuti a leggere questa sezione.

Fermo restando quanto precede, con riferimento agli azionisti di GIMA residenti, situati in o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti, le Società Partecipanti alla Fusione stanno esaminando la possibilità di avvalersi di e l'intenzione di strutturare l'emissione e lo scambio di azioni emesse da IMA in relazione alla Fusione (le “**Nuove Azioni**”) come segue:

- per gli investitori che si qualificano come “*qualified institutional buyers*” (“**QIB**”) (come definiti nella *Rule 144A* ai sensi del *U.S. Securities Act del 1933* (il “**Securities Act**”), l'emissione delle azioni IMA che saranno date in concambio nella Fusione sarà strutturata come un collocamento privato (*private placement*) tra i QIB e IMA, a condizione che tale QIB fornisca alle Società Partecipanti alla Fusione, entro i termini che saranno separatamente indicati nei modi e nei termini di legge dalle Società Partecipanti alla Fusione, un'apposita dichiarazione di idoneità (la “**Dichiarazione di Idoneità**”) secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito *internet* di GIMA;
- per gli investitori che non si qualificano come QIB (qualsiasi azionista statunitense di azioni GIMA, un “**Azionista non Idoneo**”), le Società Partecipanti alla Fusione intendono istituire un meccanismo di “*vendor placement*”. Qualora si accerti che tale meccanismo sia disponibile, le Società Partecipanti alla Fusione si riservano il diritto di strutturare il concambio di azioni IMA in modo tale che gli Azionisti non Idonei non ricevano Nuove Azioni, ma ricevano i proventi derivanti dalla vendita delle Nuove Azioni che altrimenti avrebbero avuto il diritto di ricevere.

Ogni azionista di GIMA o qualsiasi soggetto che detenga azioni di GIMA per conto di un azionista effettivo residente in o avente sede ufficiale all'interno degli Stati Uniti e che non consegni la Dichiarazione di Idoneità entro i termini che saranno separatamente indicati nei modi e nei termini di legge dalle Società Partecipanti alla Fusione assieme a qualsiasi altra informazione richiesta alle Società Partecipanti alla Fusione potrà essere considerato un Azionista non Idoneo.

Gli azionisti di GIMA residenti, situati in o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti dovranno consultare i propri consulenti legali, finanziari, fiscali o altri professionisti in merito alle specifiche conseguenze fiscali derivanti dalla distribuzione o dalla vendita delle azioni a essi spettanti e del pagamento dei relativi proventi, qualora ottenuti.

Il Documento Informativo non deve essere interpretato come un'offerta di vendita o altrimenti di distribuire o di sollecitare un'offerta ad acquistare le Nuove Azioni in qualsiasi giurisdizione in cui ciò sia illegale. Le Nuove Azioni non sono state e non

saranno registrate ai sensi del Securities Act né presso le autorità di qualsiasi stato o giurisdizione degli Stati Uniti e non possono essere offerte, vendute, costituite in pegno o altrimenti trasferite se non in virtù di un'esenzione o di un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act.

*

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della portata degli interessi di tali parti nella Fusione

Alla data del Documento Informativo, GIMA è soggetta al controllo di IMA, ai sensi degli artt. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 TUF, la quale detiene il 60,1% del capitale sociale di GIMA ed esercita sull'Incorporanda attività di direzione e coordinamento *ex artt. 2497 e ss. cod. civ.*

La correlazione tra le Società Partecipanti alla Fusione deriva, pertanto, dal rapporto di controllo esistente tra le stesse ai sensi degli artt. 2359 cod. civ. e 93 TUF. Gli ulteriori legami rilevanti tra dette Società Partecipanti alla Fusione sono stati riportati al precedente paragrafo 1.1.

In considerazione di quanto precede, il consiglio di amministrazione di GIMA ha applicato la procedura per operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, secondo i criteri di cui all'Allegato 3, paragrafi 1.1. e 1.2., del Regolamento OPC e degli artt. 1, 3 e 7 della Procedura OPC.

Le attività relative alla determinazione del Rapporto di Cambio e degli ulteriori elementi giuridici ed economici della Fusione sono state pertanto effettuate nel rispetto della Procedura OPC.

In particolare, in conformità a quanto previsto dagli artt. 7.4, 7.9 e 7.10 della Procedura OPC, il Comitato Indipendenti è stato chiamato a rendere il proprio parere vincolante e, in data 10 giugno 2019, ha espresso, all'unanimità, parere vincolante favorevole sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni della Fusione.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Parere del Comitato Indipendenti accluso al presente Documento Informativo *sub* Allegato 2.

*

2.3 **Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza della Fusione per GIMA**

Le principali motivazioni che supportano l'interesse della Società all'Operazione possono essere così individuate:

- possibilità per il *management* (a) di dedicarsi pienamente all'operatività del *business* tabacco, senza il coinvolgimento nei pesanti adempimenti societari in termini, fra gli altri, amministrativi e procedurali, che la gestione di una *legal entity* quotata presuppone, e (b) di minimizzare gli elementi di distrazione imputabili alla recente richiamata volatilità intervenuta nel settore di attività della Società, che hanno comportato un aggravio di impegni in termini comunicativi e di contatto con gli operatori finanziari;
- facilità di gestione di tale volatilità;
- semplificazione dell'assetto di governo societario, con conseguente creazione di sinergie a vantaggio degli azionisti;
- riduzione dei costi operativi legati al mantenimento di una società quotata;
- creazione di una società risultante dall'Operazione con una dimensione del flottante superiore, sia in termini di percentuali di capitale sia in valore assoluto, da cui è previsto che consegua:
 - una maggiore facilità di negoziazione delle azioni della Società e una più marcata appetibilità delle stesse per gli investitori;
 - un pronunciato beneficio per gli azionisti di GIMA, le cui azioni hanno recentemente subito un progressivo assottigliamento del controvalore medio degli scambi, accompagnato, come detto, da un incremento della volatilità dei corsi di borsa;
- mantenimento, per gli azionisti di GIMA, dell'esposizione economica, attraverso la partecipazione in IMA, alle dinamiche del *business* tabacco, nonché nello specifico alla *performance* della stessa GIMA; e
- occasione di sviluppo e diffusione delle sofisticate tecnologie, che oggi consentono a GIMA di progettare, produrre e assemblare macchine automatiche ad architettura aperta ad alto contenuto elettronico per il *packaging* dei prodotti derivati del tabacco, il cui tratto distintivo è l'alto grado di flessibilità, per la creazione di soluzioni di *packaging* innovative anche in altri settori; di qui l'individuazione di una forte

possibilità di un efficace sfruttamento delle opportunità di diversificazione derivanti dall'incorporazione in IMA.

*

2.4 Modalità di determinazione del Rapporto di Cambio

(a) Premessa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater*, comma 2, cod. civ., i consigli di amministrazione dell'11 giugno 2019 delle Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato di effettuare la Fusione sulla base dei bilanci di esercizio delle Società Partecipanti alla Fusione riferiti alla data del 31 dicembre 2018, approvati dalle rispettive assemblee ordinarie del 30 aprile 2019.

Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno determinato il rapporto di cambio nella misura di n. **11,4 azioni ordinarie IMA** da nominali Euro 0,52, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA in circolazione alla data di efficacia della Fusione, **per ogni n. 100 azioni ordinarie di GIMA**. Non sono previsti conguagli in denaro.

Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione si sono avvalsi di *advisor* finanziari di comprovata professionalità.

Si rappresenta, inoltre, che in data 10 giugno 2019 il Comitato Indipendenti di GIMA, all'uopo istituito ai sensi della propria Procedura OPC, ha espresso motivato parere vincolante favorevole circa la sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni della Fusione. Tale parere favorevole è stato espresso dal Comitato Indipendenti avvalendosi di *advisor* legale e *advisor* finanziario indipendenti di comprovata professionalità.

Le Società Partecipanti alla Fusione hanno presentato, in data 13 giugno 2019 al Tribunale di Bologna istanza congiunta per la nomina di esperto comune – nello specifico, una società di revisione – incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ.. In data 14 giugno 2019, il Tribunale di Bologna ha nominato EY quale esperto comune ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*sexies* cod. civ..

*

(b) **Documentazione utilizzata**

Ai fini delle analisi valutative, la Società, assieme al proprio *advisor* finanziario, ha fatto riferimento a documenti, dati, informazioni pubbliche e informazioni contenute nella *virtual data room* predisposta congiuntamente dalle Società Partecipanti alla Fusione, tra cui la seguente documentazione:

- relazioni finanziarie annuali al 31 dicembre 2018 delle Società Partecipanti alla Fusione;
- resoconti intermedi di gestione al 31 marzo 2019 delle Società Partecipanti alla Fusione;
- comunicati stampa pubblicati dalle Società Partecipanti alla Fusione negli ultimi 12 mesi;
- proiezioni economico-finanziarie 2019 – 2023 relative alle Società Partecipanti alla Fusione fornite dal *management* di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione;
- ricerche degli analisti finanziari relative a IMA;
- ricerche degli analisti finanziari relative a GIMA;
- dati e informazioni raccolti attraverso Borsa Italiana, FactSet, Bloomberg e Mergermarket relativi alle Società Partecipanti alla Fusione e a selezionate società quotate; e
- altre informazioni pubblicamente disponibili ritenute rilevanti ai fini delle analisi.

Ulteriori approfondimenti sono stati svolti con il *management* delle Società Partecipanti alla Fusione, con lo scopo di ottenere chiarimenti in relazione all'attività operativa della Società, alle principali assunzioni ed alle proiezioni economiche finanziarie.

*

(c) **Obiettivo della valutazione**

L'obiettivo della valutazione è stato la determinazione dei valori relativi dei capitali economici delle Società Partecipanti alla Fusione tramite valutazioni basate sui fondamentali e su metodi di mercato con la finalità di determinare il rapporto di

cambio, cioè della proporzione fra il numero delle azioni dell'Incorporanda ed il numero delle azioni che l'Incorporante assegna ai soci dell'Incorporanda.

*

(d) **Metodologie**

Nell'ambito dell'Operazione, si è proceduto all'individuazione delle metodologie di valutazione del capitale economico delle Società Partecipanti alla Fusione, tenuto conto delle caratteristiche del settore e delle attività proprie delle stesse, nonché degli obiettivi della valutazione.

Ai fini della determinazione del rapporto di cambio, si rende necessario procedere alla valutazione economica del patrimonio economico dell'Incorporanda e del patrimonio economico dell'Incorporante. In linea generale, il principio base delle valutazioni per la determinazione del rapporto di cambio consiste nell'omogeneità dei criteri di analisi e di stima relativi alle Società Partecipanti alla Fusione.

In altri termini, assume rilevanza fondamentale il fatto che i patrimoni economici dell'Incorporante e dell'Incorporanda siano valutati in modo "omogeneo" per consentire la loro "comparabilità" e quindi la corretta determinazione del Rapporto di Cambio.

L'obiettivo finale delle valutazioni è, infatti, quello di addivenire a valori omogenei e confrontabili. A tal fine, le analisi valutative sono state effettuate con l'ottica di esprimere una stima comparativa dei valori delle Società Partecipanti alla Fusione, dando preminenza alla comparabilità dei criteri adottati rispetto alla determinazione del valore assoluto delle società singolarmente considerate, pertanto vanno unicamente intese in termini relativi e con riferimento limitato alla Fusione.

Per giungere alla fissazione, da un lato, del valore economico delle azioni IMA, e, dall'altro, di quello delle azioni GIMA, e, dunque, all'individuazione del Rapporto di Cambio tra le azioni IMA e le azioni GIMA, il consiglio di amministrazione di GIMA ha fatto riferimento a principi valutativi di generale accettazione e prassi per operazioni di simile natura, con particolare riguardo a quelli più largamente diffusi in ambito nazionale e internazionale per società operanti in settori industriali, con riferimento a stime effettuate nel contesto di operazioni che prevedono la definizione di rapporti di cambio.

Nel caso di specie, tenendo conto delle caratteristiche delle Società Partecipanti alla Fusione, della tipologia di operatività e del mercato di riferimento, delle finalità delle

valutazioni nonché della prassi valutativa in linea con gli *standard* internazionali di mercato in contesti simili, sono state utilizzate le seguenti metodologie valutative:

- a) il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa operativi (cd. "*Discounted Cash Flow*" o "DCF");
- b) il metodo delle quotazioni di Borsa;
- c) il metodo dei *Target Price* degli analisti finanziari.

L'indisponibilità di un campione di società quotate sufficientemente comparabili alle Società Partecipanti alla Fusione e di transazioni precedenti con caratteristiche simili alla Fusione ha reso non applicabili le metodologie relative ai multipli di Borsa di società quotate comparabili e ai multipli impliciti in transazioni comparabili precedenti.

Di seguito si riporta una breve illustrazione, dal punto di vista teorico, dei metodi adottati nella valutazione del capitale economico delle Società Partecipanti alla Fusione al fine di determinare il Rapporto di Cambio.

Descrizione del metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa operativi (DCF)

Tale metodologia di valutazione è stata adottata al fine di cogliere le specificità di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione in termini di profittabilità, crescita prospettica, livello di rischio e struttura patrimoniale. In base a questo criterio, il valore del capitale economico di una società è stimato come la somma (i) del valore attuale dei flussi di cassa operativi "*unlevered*" attesi nel periodo di previsione esplicita, e (ii) di un valore terminale attualizzato, tenuto conto del tasso di crescita perpetua stimato (cd. "*Perpetual Growth Rate*" o "PGR"), al netto di (iii) debito finanziario netto, interessi di terzi e (con segno opposto) le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.

L'attualizzazione dei flussi di cassa attesi e del valore terminale è calcolata sulla base di un tasso pari alla media ponderata del costo del capitale proprio e del debito finanziario (cd. "*Weighted Average Cost of Capital*" o "WACC"). In particolare, il costo del capitale di debito rappresenta il tasso di finanziamento a lungo termine applicabile a società o attività economiche di simile rischiosità, al netto dell'effetto fiscale. Il costo del capitale di rischio riflette invece il rendimento atteso dall'investitore, tenuto conto del rischio relativo dell'investimento, calcolato sulla base della teoria del cd. *Capital Asset Pricing Model*.

Descrizione del metodo delle quotazioni di Borsa

L'analisi delle quotazioni di Borsa permette di identificare il valore economico di una società con il valore attribuitole dal mercato borsistico nel quale le azioni della società sono negoziate.

La metodologia consiste nel valutare le azioni della società sulla base del prezzo di mercato ad una certa data e della media del prezzo delle azioni ponderata per i volumi scambiati, registrata sul mercato azionario dove le azioni sono negoziate, nel corso di un determinato intervallo di tempo.

In particolare, la scelta dell'intervallo di tempo sul quale calcolare la media dei prezzi deve raggiungere un equilibrio tra la mitigazione di eventuali volatilità di breve periodo e la necessità di riflettere le più recenti condizioni di mercato e la situazione della società da valutare.

Descrizione del metodo dei Target Price degli analisti finanziari

La metodologia consiste nell'analisi dei prezzi obiettivo (cd. *Target Price*) espressi dagli analisti di ricerca che coprono i titoli oggetto di valutazione. I risultati derivanti dall'applicazione di tale metodologia dipendono dagli approcci valutativi utilizzati dagli analisti finanziari e sono basati su esplicite ipotesi degli stessi in merito alle società comparabili selezionate, ai flussi di cassa futuri attesi delle società oggetto di valutazione nonché alla struttura del capitale attuale e prospettica delle stesse. Tuttavia essi rappresentano un'utile indicazione ai fini della determinazione del valore di società i cui titoli siano quotati in Borsa, completando il quadro dei riferimenti valutativi.

*

(e) **Sintesi sulla Metodologie adottate**

Come premessa, secondo la migliore prassi di mercato in relazione ad operazioni simili, le valutazioni sono state innanzitutto effettuate in ipotesi di continuità gestionale delle Società Partecipanti alla Fusione. In secondo luogo, le valutazioni sono state effettuate considerando le Società Partecipanti alla Fusione come entità disgiunte ossia in ottica cd. "*stand alone*", quindi prescindendo da ogni considerazione concernente sinergie strategiche, operative e finanziarie rivenienti dalla Fusione. Da ultimo, le analisi valutative sono riferite alle informazioni e alle condizioni di mercato conosciute e valutabili alla data di effettuazione delle stesse.

Applicazione della metodologia del DCF

Con riferimento alla metodologia del DCF, il consiglio di amministrazione di GIMA ha eseguito un'analisi finalizzata a calcolare il valore attuale dei flussi di cassa operativi contenuti nelle proiezioni economico-finanziarie fornite dai management delle Società Partecipanti alla Fusione.

Nello specifico:

- GIMA è stata valutata tramite l'attualizzazione dei flussi di cassa operativi prospettici della stessa (DCF);
- IMA è stata valutata in ottica “*Sum of the Parts*” in cui al valore attuale dei flussi operativi prospettici della stessa, esclusi quelli di GIMA, è stato sommato il valore risultante dall'applicazione della metodologia del DCF a GIMA, come indicato al punto precedente.

Tale approccio ha consentito di tenere conto dei differenti profili di crescita e rischiosità dei business delle Società Partecipanti alla Fusione, per i quali si è ritenuto opportuno applicare tassi di crescita perpetua (PGR) e tassi di attualizzazione (WACC) diversi.

L'applicazione di tale metodologia ha condotto alla stima di un intervallo di rapporti di cambio compreso tra 10,1 e 13,0 azioni IMA ogni 100 azioni GIMA.

| Metodologia DCF | Minimo | Medio | Massimo |
|--|---------------|--------------|----------------|
| Rapporto di cambio (azioni IMA x100 azioni GIMA) | 10,1x | 11,6x | 13,0x |

Applicazione della metodologia delle quotazioni di Borsa

Con riferimento al metodo delle quotazioni di Borsa, sono stati analizzati i prezzi ufficiali delle Società Partecipanti alla Fusione al 7 giugno 2019 e i prezzi ufficiali medi ponderati per i volumi scambiati lungo orizzonti temporali di un mese, tre mesi e sei mesi precedenti il 7 giugno 2019 (incluso).

La data del 7 giugno 2019 rappresenta l'ultimo giorno di negoziazione dei titoli antecedente alla riunione del Comitato Indipendenti con la quale è stato espresso il parere vincolante favorevole alla Fusione. Si segnala che dalla data del 7 giugno 2019 al 11 giugno 2019 – data di approvazione della Fusione da parte dei Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione – non sono intervenute variazioni significative nei prezzi dei titoli delle Società Partecipanti alla Fusione.

L'applicazione di tale metodologia ha condotto alla stima di un intervallo di rapporti di cambio compreso tra 10,5 e 11,2 azioni IMA ogni 100 azioni GIMA.

| Metodologia delle quotazioni di Borsa | Minimo | Medio | Massimo |
|---|---------------|--------------|----------------|
| Rapporto di cambio (azioni IMA x100 azioni GIMA) | 10,5x | 10,8x | 11,2x |

Applicazione della metodologia dei Target Price degli analisti finanziari

Con riferimento al metodo dei Target Price espressi dagli analisti finanziari, sono state considerate esclusivamente le ricerche emesse dagli analisti finanziari che coprono entrambe le Società Partecipanti alla Fusione pubblicate dopo il 15 maggio 2019, ovvero successivamente alla pubblicazione dei risultati al 31 marzo 2019 delle Società Partecipanti alla Fusione.

L'intervallo di valutazione per le Società Partecipanti alla Fusione è stato ottenuto prendendo in considerazione i valori minimi e massimi dei Target Price indicati nelle ricerche considerate. Tale intervallo ha condotto alla stima di un intervallo di rapporti di cambio compreso tra 9,1 e 13,7 azioni IMA ogni 100 azioni GIMA.

| Metodologia dei Target Price | Minimo | Medio | Massimo |
|---|---------------|--------------|----------------|
| Rapporto di cambio (azioni IMA x100 azioni GIMA) | 9,1x | 11,4x | 13,7x |

Riepilogo dei rapporti di cambio risultanti dalle metodologie di valutazione applicate

I rapporti di cambio risultanti dall'applicazione delle diverse metodologie applicate sono riepilogati nella seguente tabella:

| Metodologia | Rapporti di cambio (azioni IMA x100 azioni GIMA) | | |
|---------------------|---|-------|---------|
| | Minimo | Medio | Massimo |
| DCF | 10,1x | 11,6x | 13,0x |
| Quotazioni di Borsa | 10,5x | 10,8x | 11,2x |
| Target Price | 9,1x | 11,4x | 13,7x |

I punti medi degli intervalli dei rapporti di cambio individuati sono ricompresi in un intervallo di valori tra un minimo di 10,8 azioni IMA ogni 100 azioni GIMA, rappresentato dal punto medio dell'intervallo dei rapporti di cambio ottenuti applicando la metodologia delle quotazioni di Borsa, e un massimo di 11,6 azioni IMA ogni 100 azioni GIMA, rappresentato dal punto medio dell'intervallo dei rapporti di cambio ottenuti applicando la metodologia del DCF.

*

(f) **Limiti dell'analisi e difficoltà di valutazione**

Le valutazioni alle quali il consiglio di amministrazione di GIMA, con il supporto di Equita SIM S.p.A. (“**Equita**”), è pervenuto per la determinazione del Rapporto di Cambio devono essere considerate alla luce di talune difficoltà e limiti che, nel caso in esame, possono così sintetizzarsi:

- l'applicazione del metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa operativi (DCF) è stata effettuata utilizzando dati economico-finanziari previsionali elaborati dai *management* delle Società Partecipanti alla Fusione, che presentano per loro natura profili di incertezza e indeterminatezza;
- l'utilizzo del metodo delle quotazioni di Borsa presenta difficoltà e limitazioni applicative dovute alla sottostante assunzione che il mercato sia sufficientemente efficiente e liquido. Inoltre, l'andamento delle quotazioni di mercato è stato caratterizzato da fenomeni di elevata volatilità, in particolare per quanto riguarda il titolo GIMA;

- le metodologie applicate non includono il metodo dei multipli di mercato in quanto le Società Partecipanti alla Fusione non risultano essere sufficientemente comparabili ad altre società quotate – riconducibili al più ampio settore del *packaging machinery* – per tipologia di attività e differenti profili economico-finanziari;
- le metodologie applicate non includono metodologie basate sull’analisi dei multipli ovvero dei premi / sconti impliciti riconosciuti nell’ambito di transazioni precedenti con caratteristiche affini alla Fusione. Infatti, le transazioni precedenti individuate non sono risultate sufficientemente comparabili in termini di (i) tipologia di attività delle società coinvolte (società operative vs. *holding* finanziarie), e (ii) struttura e finalità dell’operazione.

*

(g) **Gli *advisor* finanziari**

Ai fini della individuazione dei termini economici della Fusione, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione si sono avvalsi dei seguenti *advisor* finanziari di comprovata professionalità, segnatamente:

- Bank of America Merrill Lynch International DAC, Succursale di Milano, per quanto riguarda IMA; e
- Equita, per quanto riguarda GIMA.

In particolare, Equita è stato nominato quale *advisor* finanziario per l’assistenza e la consulenza professionale al Consiglio di Amministrazione di GIMA, tra l’altro, nell’analisi e nella definizione dei termini finanziari nonché nella determinazione del Rapporto di Cambio.

Si rappresenta inoltre che in data 10 giugno 2019 il Comitato Indipendenti, all’uopo istituito ai sensi della propria Procedura OPC, ha espresso motivato parere favorevole circa la sussistenza di un interesse della Società al compimento dell’Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni della Fusione. Tale parere favorevole è stato espresso dal Comitato Indipendenti di GIMA avvalendosi del Prof. Avv. Francesco Denozza e di Houlihan Lokey, rispettivamente, *advisor* legale e *advisor* finanziario di comprovata professionalità. Per quanto attiene all’*advisor* finanziario Houlihan Lokey, il mandato conferito prevedeva le seguenti attività:

- supporto economico-finanziario nell'analisi della Fusione alla luce delle determinazioni da assumere da parte del Comitato Indipendenti nell'ambito della Procedura OPC; e
- la predisposizione di una *fairness opinion* a beneficio del Comitato Indipendenti sulla congruità, da un punto di vista finanziario, per gli azionisti di GIMA, del Rapporto di Cambio.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Indipendenti della Società hanno nominato i rispettivi *advisor* in virtù dei loro requisiti di comprovata capacità, professionalità ed esperienza in questo genere di operazioni, idonei allo svolgimento dell'incarico e a supportare l'Incorporanda nelle determinazioni relative alla valutazione della congruità del Rapporto di Cambio e della convenienza e correttezza della Fusione.

Inoltre, gli *advisor* indipendenti hanno rappresentato i propri rapporti con GIMA, IMA e le società del gruppo facente capo a IMA hanno ritenuto di poter prestare l'attività richiesta nel contesto della Fusione con autonomia e indipendenza. All'atto dell'assunzione dell'incarico, Equita, Houlihan Lokey e il Prof. Avv. Francesco Denozza si sono impegnati ad applicare presidi organizzativi idonei a garantire la riservatezza delle informazioni e a identificare, monitorare e gestire potenziali conflitti di interesse.

*

2.5 Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione

La Fusione produrrà gli effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese di Bologna prescritte dall'art. 2504-*bis* cod. civ., ovvero dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione.

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni effettuate dall'Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Incorporante a partire dal 1 gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della Fusione.

*

2.6 Incidenza dell'Operazione sui compensi dei componenti degli organi di amministrazione

Per effetto della Fusione, le azioni di GIMA cesseranno di essere negoziate sul MTA.

La Fusione non comporterà alcuna variazione dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione di GIMA.

*

2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti di GIMA coinvolti nella Fusione

Fatto salvo quanto previsto nel precedente paragrafo 1.1, nella Fusione non sono coinvolti, quali parti correlate, componenti del consiglio di amministrazione, membri del collegio sindacale, direttori generali e/o dirigenti di GIMA.

*

2.8 Descrizione della procedura di approvazione del Progetto di Fusione

La Fusione è stata approvata dai consigli di amministrazione di IMA e GIMA in data 11 giugno 2019, previo parere vincolante favorevole – espresso in data 10 giugno 2019 – del Comitato Indipendenti in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni della Fusione.

L'Operazione è stata presentata al Comitato Indipendenti nella riunione di quest'ultimo tenutasi in data 30 aprile 2019, alla presenza anche dell'amministratore indipendente dott.ssa Paola Alessandra Paris e dei sindaci della Società. A partire da tale data, il Comitato Indipendenti è stato coinvolto nella fase iniziale e nella fase istruttoria relativa all'Operazione attraverso la trasmissione di un flusso informativo costante e tempestivo circa i termini e le condizioni dell'Operazione, venendo costantemente aggiornato in merito all'evoluzione della procedura.

Successivamente, la Società ha nominato Equita, quale *advisor* finanziario e il Comitato Indipendenti ha nominato Houlihan Lokey e il Prof. Avv. Francesco Denozza quali *advisor* finanziario e legale indipendenti.

Il Comitato Indipendenti, oltre ad avere partecipato, collegialmente o tramite uno o più di suoi membri, alle riunioni periodiche del gruppo di lavoro costituito tra le Società Partecipanti alla Fusione e i rispettivi *advisor*, si è riunito in numerose occasioni nel periodo compreso tra il 30 aprile 2019 – data in cui l'Operazione è stata presentata al Comitato Indipendenti – e il 10 giugno 2019, data del rilascio del parere favorevole di quest'ultimo in merito all'interesse della società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni. Alle riunioni del Comitato Indipendenti hanno

partecipato anche l'*advisor* legale indipendente e l'*advisor* finanziario indipendente della Società.

In particolare, in data 10 giugno 2019, Houlihan Lokey ha consegnato al Comitato Indipendenti la sua *fairness opinion* circa la congruità, dal punto di vista finanziario, del Rapporto di Cambio. La *fairness opinion* rilasciata da Houlihan Lokey è integralmente allegata al Parere del Comitato Indipendenti (accluso al presente Documento Informativo *sub* Allegato 2).

Il Prof. Avv. Francesco Denozza ha assistito, per gli aspetti di sua competenza, il Comitato Indipendenti nell'arco di tutta l'attività svolta per il rilascio del parere favorevole di quest'ultimo.

Nella riunione del 10 giugno 2019, il Comitato Indipendenti ha espresso, all'unanimità dei componenti, tutti presenti Luca Maurizio Duranti, Francesco Mezzadri Majani e Alessandra Stabilini il proprio parere vincolante favorevole in merito all'interesse di GIMA al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni e, in pari data, ha trasmesso al Consiglio di Amministrazione di GIMA il proprio parere.

Il consiglio di amministrazione di GIMA si è poi riunito, in merito all'Operazione, in data 11 giugno 2019, alla presenza dell'*advisor* finanziario della Società. In data 11 giugno 2019, il consiglio di amministrazione di GIMA, visto il favorevole Parere del Comitato Indipendenti, ha approvato il Progetto di Fusione e il Rapporto di Cambio, assieme all'ulteriore documentazione a supporto della Fusione. Oltre a ciò, il consiglio di amministrazione ha autorizzato la procedura di nomina dell'esperto indipendente per il rilascio del parere di congruità sul Rapporto di Cambio, ha disposto la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci, ha approvato un comunicato stampa (*price sensitive*) congiunto delle Società Partecipanti alla Fusione, ha ratificato l'operato degli amministratori coinvolti nell'Operazione e ha conferito a quest'ultimi i poteri necessari per dare esecuzione alla stessa. In particolare, alla richiamata adunanza del consiglio di amministrazione di GIMA hanno espresso unanimemente voto favorevole tutti i consiglieri: Sergio Marzo (Presidente e Amministratore non esecutivo), Fiorenzo Draghetti (Amministratore Delegato), Stefano Cavallari (Consigliere Delegato), Luca Maurizio Duranti (indipendente), Francesco Mezzadri Majani (indipendente), Paola Alessandra Paris (indipendente) e Alessandra Stabilini (indipendente).

In pari data, il consiglio di amministrazione di IMA ha approvato il Progetto di Fusione e il Rapporto di Cambio, assieme alla relazione illustrativa sulla Fusione. Oltre a ciò, il consiglio

di amministrazione ha autorizzato la procedura di nomina dell'esperto indipendente per il rilascio del parere di congruità sul rapporto di cambio, ha disposto la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci, ha approvato un comunicato stampa (*price sensitive*) congiunto delle Società Partecipanti alla Fusione, ha ratificato l'operato degli amministratori coinvolti nell'Operazione e ha conferito a quest'ultimi i poteri necessari per dare esecuzione alla stessa. In particolare, alla richiamata adunanza del consiglio di amministrazione di IMA hanno espresso unanimemente voto favorevole tutti i consiglieri: Vacchi Alberto (Presidente e Amministratore Delegato esecutivo), Bonfiglioli Sonia (Consigliere indipendente), Conti Cesare (Consigliere indipendente), Cataudella Stefano (Consigliere non esecutivo), Frugoni Paolo (Consigliere indipendente), Malagoli Andrea (Consigliere esecutivo), Pecchioli Giovanni (Consigliere esecutivo), Poggi Luca (Consigliere non esecutivo), Rolli Rita (Consigliere indipendente) e Schiavina Alessandra (Consigliere non esecutivo).

*

2.9 Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

Non applicabile.

Allegato 1 Statuto della Società risultante dalla Fusione

STATUTO SOCIALE DELLA I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.

Titolo I **DENOMINAZIONE SEDE SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA**

Art. 1

È costituita una Società per azioni denominata "I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.". La denominazione sociale può essere usata in forma breve con la sigla "IMA S.p.A.".

Art. 2

La società ha sede sociale in Ozzano dell'Emilia, provincia di Bologna. Essa ha facoltà, tramite deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione, di istituire e sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia, sia all'estero.

Art. 3

La società ha per oggetto:

- a) l'esercizio, anche per conto terzi o quale commissionaria, di attività industriale nel settore della meccanica, in particolare, in quello delle macchine automatiche loro parti ed accessori, delle costruzioni ed impianti elettromeccanici, delle parti di completamento ed incremento dei propri prodotti, nonché la compravendita e/o somministrazione di sottoprodotti e servizi, anche di varia natura, nell'interesse di terzi e delle società dalla medesima controllate e/o alla stessa collegate;
- b) lo svolgimento di attività di assistenza in campo commerciale; marketing ed organizzazione produttiva nonché vendita di know-how su processi produttivi e tecniche gestionali;
- c) la compravendita, l'amministrazione, la locazione e gestione di beni immobili.

La società, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate per legge.

Art. 4

La durata della società è fissata al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Titolo II **CAPITALE SOCIALE ED AZIONI**

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 22.496.617,52 (ventidue milioni quattrocento novantaseimila seicentodiciassette virgola cinquantadue) diviso in n. 43.262.726 (quarantatre milioni duecentosessantaduemila settecentoventisei) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge ed anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, nel rispetto delle condizioni e delle procedure ivi previste; l'Assemblea straordinaria può inoltre delegare agli amministratori la facoltà di aumentare - ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2443 codice civile - il capitale sociale a titolo oneroso o gratuito, con o senza il diritto di opzione, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo e quinto comma codice civile.

La società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2357 e seguenti Codice Civile.

L'Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2016 ha deliberato:

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data di delibera, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 1.950.520, mediante emissione di massime n. 3.751.000= azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati, con esclusione così del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, quarto comma seconda parte del codice civile e/o ai sensi dell'art. 2441 quinto comma del codice civile;

- di stabilire che l'esercizio della delega di cui sopra comprenderà anche la facoltà di stabilire, di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, fermo restando che non potrà comunque comportare l'emissione - con esclusione del diritto d'opzione ai sensi del citato art. 2441, quarto comma, seconda parte del codice civile - di un numero complessivo di azioni superiore a 3.751.000= o comunque superiore al 10% (dieci per cento) del capitale preesistente alla relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto nel rispetto delle altre condizioni previste dalla Legge.

In parziale esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci del 27 aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione del 6 giugno 2016, ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale della Società per un importo massimo di nominali Euro 910.000,00 e dunque per massimo circa il 4,67% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di massime n. 1.750.000 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, cod. civ., da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati (come definiti ai sensi dell' articolo 34-ter, comma I, lettera b) del Regolamento Emittenti) in Italia ed investitori istituzionali all'estero (come individuati ai sensi della Regulation S della Rule 144A promulgate ai sensi del US Securities Act del 1933) e con l'esclusione di qualsiasi Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle/azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., ove non interamente sottoscritto entro il termine del 30 (trenta) giugno: 2016 (duemilasedici) il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Art. 6

Le azioni della società potranno essere liberamente alienate con effetto verso la medesima, nel rispetto delle leggi vigenti. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale prevista per i titoli negoziati in mercati regolamentari.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

In deroga a tale principio, ogni azione ordinaria dà diritto a due voti a condizione che: (i) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, e (ii) che ciò sia attestato dall'iscrizione nell'elenco speciale istituito dalla Società ai sensi del presente articolo per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi e da una comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate e riferita alla data di decorso del periodo continuativo.

Ai sensi della normativa vigente, la Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'elenco speciale cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni di cui sono titolari.

Il soggetto che voglia ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di tutte o parte delle azioni di cui è titolare ne fa richiesta per iscritto alla Società allegando la comunicazione che attesta il possesso delle azioni, rilasciata dall'intermediario presso il quale tali azioni sono depositate. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta indica se il titolare delle azioni sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "Azioni di Nuova Emissione"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Preesistenti"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'elenco speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto delle Azioni Preesistenti.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per cessione si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito, ivi compresa la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute o da quelle su cui è stato costituito il pegno o l'usufrutto o l'altro vincolo

sull'azione, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato e conservato nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito (i) per successione mortis causa, ovvero (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari. Gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo - come definite ai sensi della disciplina applicabile agli emittenti aventi titoli quotati - detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso di trasferimenti (a) mortis causa, ovvero (b) in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari, aventi ad oggetto le predette partecipazioni di controllo.

Il soggetto cui spetta il diritto di voto maggiorato ha facoltà di rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle proprie azioni, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società. La rinuncia è irrevocabile, ma la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, per mezzo di una nuova iscrizione nell'elenco speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di almeno 24 (ventiquattro) mesi.

La Società procede alla cancellazione dall'elenco speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'avente diritto; (ii) comunicazione dell'avente diritto o dell'intermediario, comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. L'elenco speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, c.d. record date.

Art. 7

La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrants per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex artt. 2420 ter e 2443 del codice civile, all'assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni spetta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti sociali, è considerato quello risultante dal libro dei soci. Sarà quindi compito dei soci far trascrivere sull'apposito libro eventuali mutamenti del loro domicilio.

Le azioni sono indivisibili, tranne nel caso in cui si tratti di azioni multiple, nel qual caso il titolare ne può domandare la suddivisione.

Art. 9

Il diritto di recesso è esercitabile nei limiti e secondo le disposizioni dettate dalle norme di legge.

Titolo III ASSEMBLEE

Art. 10

Le Assemblee sono convocate dagli amministratori mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalle norme regolamentari in materia. L'assemblea ha luogo nel comune dove ha sede sociale la società od altrove purché nel territorio italiano o in Stato Comunitario o Svizzera.

Nell'avviso di convocazione viene indicato il giorno per l'unica convocazione; l'assemblea ordinaria e straordinaria può, in alternativa, essere convocata mediante convocazione plurima; in tale ipotesi, nell'avviso di convocazione sarà indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno della riunione assembleare possono essere presentate dai soci nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa e la regolarità delle deleghe.

Art. 11

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, mediante delega che potrà essere notificata tramite posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

La Società non si avvale della facoltà prevista dalla legge di designare il rappresentante a cui i soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

L'assemblea può essere tenuta con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

1. sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
2. il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o dei preposti presenti nei luoghi audio/video collegati, deve poter garantire la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati della votazione;
3. il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
4. gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12

La costituzione delle Assemblee e la validità delle loro deliberazioni, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, sono regolate dalla legge. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto, rispettivamente, ai successivi articoli 15 e 23.

La maggioranza del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale possesso di determinate aliquote di capitale.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona presente all'Assemblea scelta a maggioranza semplice da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

L'assemblea nomina un Segretario, che potrà essere anche soggetto a cui spetta il diritto di voto e, ove occorrono, due Scrutatori. Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, tenuto presente il numero dei voti a ciascuno spettante. Eventuali diverse forme di votazione potranno essere decise dall'Assemblea su proposta del Presidente della stessa.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo IV AMMINISTRAZIONE

Art. 15

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 15 membri, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi ai sensi dell'art. 147 ter comma 1-ter del D.Lgs. 58/98.

L'Assemblea che procede alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata del mandato, non superiore a tre esercizi, avente scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia e sono rieleggibili.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti; ciascuna lista dovrà comprendere un numero di candidati pari al numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione indicati al primo capoverso del presente articolo, elencati in numero progressivo. Le

liste debbono espressamente indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale ovvero la diversa soglia di partecipazione stabilita secondo le disposizioni di legge e regolamentari (ed in particolare, le disposizioni regolamentari approvate dalla Consob). Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere nota nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori la soglia di partecipazione che legittima la presentazione delle liste di candidati.

Ciascun socio potrà presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista. Le liste, corredate dei curricula professionali di ciascuno dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Al fine di comprovare la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia.

Fermo restando il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra generi, in ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (gli "Amministratori Indipendenti").

La lista per la quale non sono osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Al termine della votazione risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché superiori alla meta della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, da calcolarsi al momento della votazione, con i seguenti criteri:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

In caso di parità di voti tra due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, per due, per tre e così via a seconda del numero degli amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai potenziali candidati indicati in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai potenziali candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano selezionati i potenziali candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Con riferimento ai potenziali candidati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta selezionato il potenziale candidato della lista che abbia espresso il minor numero di candidature; in caso di più liste che abbiano già espresso lo stesso numero di candidature, e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il potenziale candidato più anziano di età.

Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti Amministratori Indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa:

(i) in presenza di una Lista di Maggioranza i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori indipendenti mancanti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza saranno sostituiti dagli Amministratori indipendenti non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo;

(ii) in assenza di una Lista di Maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un Amministratore indipendente saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti delle

medesime liste secondo l'ordine progressivo.

Inoltre, qualora ad esito delle modalità sopra indicate la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dell'unica lista presentata o, nel caso di presentazione di più liste, della Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente ad altro genere; così via via fino a quando non saranno eletti un numero di candidati pari alla misura minima richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi.

Qualora il procedimento sopra descritto non assicuri, in tutto o in parte, il rispetto dell'equilibrio tra generi, l'assemblea integra la composizione del consiglio di amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione, ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più consiglieri la loro sostituzione è liberamente effettuata ai sensi di legge, a condizione che siano rispettate le disposizioni di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi. Qualora l'Amministratore cessato dalla carica sia l'Amministratore eletto dalla Lista di Minoranza, l'Amministratore nominato in sostituzione dovrà provenire, ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, da tale Lista di Minoranza.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, ovvero la maggioranza degli Amministratori di nomina assembleare, decade l'intero Consiglio e si dovrà convocare al più presto l'Assemblea per le nuove nomine.

L'Assemblea fissa il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato Esecutivo. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dell'importo complessivo che l'Assemblea può determinare per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 16

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti ove non siano già stati nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio inoltre può nominare fra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati e/o un Comitato Esecutivo, fissandone i limiti dei poteri e, in caso di Comitato Esecutivo, il numero dei componenti e le norme che ne regolano il funzionamento. Il Consiglio potrà inoltre nominare i comitati previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati, fissandone i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo, ne faranno parte di diritto il Presidente e, ove nominati, i Consiglieri Delegati.

Le riunioni del Comitato Esecutivo potranno tenersi anche mediante "video-conferenza" o "teleconferenza" a norma dell'art.19.

E' altresì compatibile la carica di Presidente con quella di Consigliere Delegato.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, in Italia o negli Stati Comunitari, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci od ogni qualvolta gliene facciano richiesta almeno due Amministratori o un Sindaco; in tale ultimo caso la convocazione dovrà avere luogo entro dieci giorni dalla richiesta.

Gli Amministratori cui sono stati delegati poteri riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche mediante comunicazione scritta, con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse, per canto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento. La convocazione avrà luogo mediante comunicazione scritta da inviare - anche via fax, telegramma o posta elettronica - almeno quattro giorni prima della riunione e dovrà contenere l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato, almeno due giorni prima

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi in carica ovvero siano presenti la maggioranza degli amministratori e sindaci effettivi in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione ed abbiano espresso per iscritto il loro consenso alla trattazione degli stessi.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea degli Azionisti. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative alla istituzione e soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione e di scissione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, anche quale richiamato dall'articolo 2506 ter del codice civile, nonché le delibere aventi ad oggetto l'emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente articolo 7.

L'attribuzione all'organo amministrativo di competenze che per legge spettano all'Assemblea, di cui al presente articolo 18, non fa venir meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per "video-conferenza" o "tele- conferenza", senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano necessariamente il Presidente, o in sua assenza da chi ne fa le veci, e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 20

Delle deliberazioni del Consiglio si farà constare da apposito libro verbali da redigersi dal Segretario, scelto dal Consiglio di volta in volta, anche fra persone estranee al Consiglio stesso. I verbali saranno sottoscritti dal Presidente, o in sua assenza da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione, il Consigliere o i Consiglieri Delegati ed il Comitato Esecutivo potranno, nell'ambito dei poteri loro spettanti e scegliendo anche al di fuori dei loro membri, nominare o far nominare direttori anche generali, conferire o dare facoltà di conferire mandati, nonché nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti stabilendo eventuali compensi.

Titolo V

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 22

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi sia in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, istanze e ricorsi giudiziari, arbitrari ed amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale sia di fronte ai terzi, sia in giudizio ai Consiglieri Delegati.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE- CONTROLLO CONTABILE - DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Art. 23

1. Il Collegio Sindacale è composto, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi ai sensi dell'art. 148 comma I-bis de) D.Lgs. 58/98, da tre sindaci effettivi e tre supplenti, rieleggibili. Attribuzioni doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.

2. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'art. I, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché il settore meccanico.

4. La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le previsioni di legge e regolamentari vigenti, al fine di garantire l'equilibrio fra generi ai sensi dell'art. 148 comma 1-bis del D.Lgs. 58/98 e di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

5. Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo; entrambe le sezioni delle liste devono includere ai primi due posti candidati di genere diverso. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) ovvero la diversa soglia di partecipazione prevista dall'articolo 15, terzo comma, del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere noto nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci la soglia di partecipazione che legittima la presentazione di liste di candidati. Al momento della presentazione della lista, dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, oltre alla restante documentazione richiesta secondo le disposizioni di legge e regolamento. Al fine di comprovare la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Ogni Azionista può concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui sopra, sono depositate una descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle statuizioni che precedono sono considerate come non presentate.

6. Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto può votare una sola lista.

7. Risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti i primi due candidati delle rispettive sezioni della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") ed il primo candidato delle rispettive sezioni della lista che risulterà seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza").

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci, ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, i candidati più anziani per età sino a concorrenza dei posti da assegnare. La Presidenza spetta al candidato della Lista di Minoranza; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il periodo precedente.

Qualora venga proposta un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

8. Ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, in caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla prossima Assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi,

nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla prossima Assemblea, dal membro supplente tratto dalla Lista di Minoranza.

Ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, in caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla prossima Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

9. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, la nomina sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. In particolare:

- nel caso occorra procedere alla sostituzione del (i) Sindaco effettivo e/o del Presidente ovvero (ii) del Sindaco supplente tratti dalla Lista di Minoranza, sono proposti per la carica, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo per il caso sub (i) e a Sindaco supplente per il caso sub (ii) - non eletti - elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima Lista di Minoranza e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;

- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza, si applicano, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, le disposizioni del codice civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste e l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, si applicano, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, le disposizioni del codice civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'Assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma cinque, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 24

La revisione legale è esercitata da un soggetto iscritto nell'apposito registro dei revisori contabili.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il parere dovrà essere reso dal Collegio Sindacale entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza almeno triennale in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Al fine di ottenere il parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione invia al Presidente del Collegio Sindacale, almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui è stato convocato il Consiglio di Amministrazione per la nomina, il curriculum del candidato. Il parere del Collegio Sindacale non è vincolante; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la propria decisione qualora si discosti dalle indicazioni del Collegio Sindacale.

Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Titolo VII BILANCIO ED UTILI

Art. 26

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Art. 27

Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti come segue:

a) 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che questo abbia raggiunto un ammontare pari alla quinta parte del capitale sociale;

b) residuo secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 28

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato entro quei termini che saranno stabiliti dall'Assemblea e gli importi che non siano stati riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, verificate le condizioni di legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

Titolo VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 29

In caso di scioglimento della società si procederà a termini di legge.
L'Assemblea straordinaria che nomina il o i Liquidatori ne determinerà i poteri ed i compensi.

Titolo IX
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

**Allegato 2 Parere del Comitato Indipendenti in merito al progetto di fusione e
fairness opinion di Houlihan Lokey**

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Fusione per incorporazione di GIMA TT S.p.A. in I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.**Parere del Comitato per le operazioni con parti correlate ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Consob n. 17221 / 2010 e dell'art. 7 della Procedura per le operazioni con parti correlate di GIMA TT S.p.A.**

Il presente parere è rilasciato dal Comitato per le operazioni con parti correlate di GIMA TT S.p.A. ("GIMA TT" o la "Società" o l'"Incorporanda"), ai sensi dell'art. 7 della Procedura per le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di GIMA TT (la "Procedura OPC"), sulla base del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modificazioni (il "Regolamento OPC"), con riferimento all'operazione di fusione per incorporazione (la "Fusione" o l'"Operazione") di GIMA TT in IMA Industria Macchine Automatiche S.p.A. ("IMA" o l'"Incorporante") (GIMA TT e IMA, congiuntamente, anche le "Società Partecipanti alla Fusione").

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento OPC e dell'art. 2 della Procedura OPC, IMA e SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. ("SO.FI.M.A."), sono parti correlate della Società. La correlazione deriva dalla circostanza che GIMA TT è sottoposta direttamente al controllo di IMA, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 TUF e, indirettamente, per il tramite della medesima IMA, di SO.FI.M.A..

IMA esercita anche attività di direzione e coordinamento di GIMA TT ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile.

Il Comitato è stato perciò chiamato ad esprimere il proprio parere sull'interesse di GIMA TT al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dell'Operazione.

L'Operazione è stata presentata al Comitato nella riunione di quest'ultimo tenutasi in data 30 aprile 2019, alla presenza anche dell'altro amministratore indipendente dott.ssa Paola Alessandra Paris e dei sindaci della Società. A partire da tale data, questo Comitato è stato coinvolto nell'Operazione attraverso l'invio di un flusso informativo costante e tempestivo.

1. Descrizione dell'operazione.

L'Operazione prevede la fusione per incorporazione di GIMA TT in IMA. Sarà attuata ai sensi degli artt. 2501 e ss. cod. civ. e verrà deliberata sulla base dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018 delle Società Partecipanti alla Fusione, approvati dalle rispettive Assemblee ordinarie in data 30 aprile 2019 e utilizzati quali situazioni patrimoniali di Fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater* cod. civ..

In conseguenza della Fusione, tutte le azioni ordinarie dell'Incorporanda verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie dell'Incorporante, fatta eccezione per le azioni ordinarie di GIMA TT di proprietà di IMA alla data di perfezionamento della Fusione, le quali verranno annullate ma non



concambiate. Pertanto, la Fusione determinerà, alla data di perfezionamento della stessa, l'estinzione di GIMA TT. Inoltre, nel contesto della Fusione, GIMA TT procederà ad annullare senza concambio tutte le azioni proprie eventualmente detenute alla data di perfezionamento della Fusione.

Al servizio della Fusione, IMA procederà all'aumento del proprio capitale sociale mediante emissione nuove azioni ordinarie, in applicazione del rapporto di cambio che sarà determinato dai Consigli di Amministrazione delle Società (il "**Rapporto di Cambio**").

Subordinatamente al rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi, le azioni dell'Incorporante assegnate per servire il concambio saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie della medesima già in circolazione, nonché soggette alla gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi di legge.

La Fusione produrrà effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese di Bologna, prescritte dall'art. 2504-*bis* cod. civ. o dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione.

Diritto di recesso

Come rappresentato nel progetto di fusione che sarà sottoposto all'approvazione dei Consigli di Amministrazione delle Società subordinatamente al rilascio del presente parere (il "**Progetto di Fusione**"), la deliberazione di Fusione e le relative modifiche statutarie non daranno diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'adozione della medesima deliberazione atteso che: (i) ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del Codice Civile, le azioni della Incorporante continueranno a essere quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; e (ii) ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a) del Codice Civile ad esito della Fusione non si verificherà alcuna "*modifica della clausola dell'oggetto sociale*" che integri "*un cambiamento significativo dell'attività*" dell'Incorporanda.

Maggiorazione del diritto di voto

In considerazione della facoltà prevista dall'articolo 6 dello statuto sociale dell'Incorporante in caso di fusione in presenza di azioni dotate di voto maggiorato, si prevede che:

- (a) le azioni di nuova emissione dell'Incorporante che saranno assegnate in concambio agli azionisti di GIMA TT in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto acquisiranno automaticamente la maggiorazione del diritto di voto in IMA alla data di efficacia della Fusione, e quindi senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso;
- (b) le azioni di nuova emissione dell'Incorporante che saranno assegnate in concambio agli azionisti di GIMA TT in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) alla data di efficacia della Fusione si considereranno iscritte nell'elenco speciale previsto dall'articolo 6 dello statuto di IMA a partire dalla data di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 6 dello statuto di GIMA TT e, conseguentemente, acquisiranno la maggiorazione del diritto di voto in IMA dal momento in cui si saranno verificate le ulteriori condizioni richieste dall'articolo 6 dello statuto di IMA ai fini della maggiorazione del diritto di voto.

Condizioni dell'Operazione

Il perfezionamento della Fusione è subordinato – oltre che all'approvazione della stessa da parte delle assemblee straordinarie di IMA e di GIMA TT – al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (i) la presenza di un parere favorevole dell'esperto comune circa la congruità del Rapporto di Cambio;

- (ii) il rilascio del provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie di IMA emesse a servizio della Fusione; e
- (iii) l'inesistenza o l'assenza, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, di uno o più eventi o circostanze che producano o possano produrre un effetto negativo rilevante sulle attività, sui rapporti giuridici, sulle passività e/o sui risultati gestionali delle Società partecipanti alla Fusione, o comunque tale da alterare il profilo di rischio o le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio.

2. Attività svolta dal Comitato.

Il Comitato è stato coinvolto fin dalla fase iniziale e nella fase di istruttoria relativa alla Fusione, attraverso la trasmissione di un flusso informativo tempestivo e adeguato sui termini e condizioni dell'Operazione, venendo costantemente aggiornato in merito all'evoluzione della procedura.

Il Comitato ha ritenuto opportuno nominare un proprio *advisor* finanziario per assisterlo nello svolgimento della propria attività ed in particolare per fornire al Comitato (i) supporto economico-finanziario nell'analisi dell'operazione, e (ii) una *fairness opinion* a beneficio del Comitato sulla congruità, da un punto di vista finanziario per gli azionisti della Società, del rapporto di cambio.

Il Comitato, a seguito di una procedura competitiva, ha selezionato quale proprio *advisor* finanziario Houlihan Lokey S.p.A., con sede in Via dell'Orso 8, Milano ("HL"). HL ha confermato per iscritto al Comitato la propria indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse nello svolgimento dell'incarico.

HL ha assistito il Comitato, per gli aspetti di competenza, nell'arco di tutta l'attività svolta per il rilascio del presente parere e ha rilasciato la sua *fairness opinion*, che si allega in copia al presente parere, il 10 giugno 2019.

Il Comitato ha inoltre ritenuto opportuno nominare un proprio *advisor* legale che lo assistesse per gli aspetti giuridici nella propria attività. A seguito di procedura competitiva, il Comitato ha selezionato il Prof. Avv. Francesco Denozza, Emerito di Diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Milano, con Studio in Milano, via Bianca di Savoia 19. Il Professor Denozza ha confermato per iscritto al Comitato la sua indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse nello svolgimento dell'incarico. Il Professor Denozza ha assistito, per gli aspetti di sua competenza, il Comitato nell'arco di tutta l'attività svolta per il rilascio del presente parere.

Il Comitato, oltre ad avere partecipato, collegialmente o tramite uno o più dei suoi membri, alle riunioni periodiche del gruppo di lavoro costituito tra le società coinvolte e i rispettivi *advisor*, si è riunito in numerose occasioni nel periodo compreso tra il 30 aprile 2019 (data in cui l'Operazione è stata presentata al Comitato stesso) ed il 10 giugno 2019, data nella quale il Comitato ha rilasciato il presente parere.

Alle riunioni tenutesi dopo la loro nomina hanno presenziato, su invito del Comitato, gli *advisor* del medesimo; altri soggetti, quali rappresentanti della Società o *advisor* della Società e di IMA, sono stati invitati a partecipare quando ritenuto opportuno e utile.

3. Documentazione esaminata ai fini del rilascio del parere.



Al fine del rilascio del presente parere, il Comitato ha potuto esaminare, oltre alla documentazione pubblica relativa alle Società partecipanti alla Fusione, la documentazione via via predisposta e resa disponibile in relazione alla Fusione ed in particolare bozza del Progetto di Fusione e della relazione degli amministratori che saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società a seguito del rilascio del presente parere.

Inoltre, il Comitato ha avuto collettivamente o per il tramite del suo Presidente diverse sessioni di confronto con il *management* della Società aventi ad oggetto la discussione delle motivazioni industriali e commerciali sottostanti all'operazione stessa.

Infine, il Comitato ha esaminato le analisi prodotte a suo beneficio da HL che hanno costituito ausilio per le considerazioni del Comitato in merito alla correttezza e convenienza delle condizioni dell'Operazione contenute nel presente parere.

4. Scelte metodologiche e procedurali.

Il Comitato ha deciso di organizzare la sua attività secondo le seguenti linee.

Per quanto attiene all'accertamento della sussistenza dell'interesse della Società all'Operazione, il Comitato si è mosso nella direzione di verifiche e approfondimenti delle ragioni dell'Operazione indicate dalla Società, e riportate nelle bozze dei documenti inerenti alla Fusione. A questo fine ha organizzato diversi momenti di dialogo sul tema sia con i propri consulenti, sia con il *management* della Società, cercando di prendere in considerazione tutti i vari profili rilevanti, quelli di carattere finanziario relativi alle prospettive che si aprono per gli azionisti di minoranza attuali investitori in GIMA TT, quelli di carattere commerciale/industriale relativi alla futura gestione degli *asset* della Società dopo l'integrazione nel patrimonio di IMA, e quelli di carattere più strettamente organizzativo.

Per quanto attiene alla convenienza e correttezza sostanziale dell'operazione, trattandosi di una proposta di fusione per incorporazione avanzata dalla controllante IMA alla controllata GIMA TT – e pertanto avendo la controllante scelto di proporre tale modalità giuridica di integrazione piena con la controllata –, l'ambito in cui verificarne convenienza e correttezza risiede precipuamente nella valutazione della congruità, dal punto di vista finanziario, del rapporto di cambio delle azioni dell'Incorporanda in azioni dell'Incorporante.

Relativamente a questa questione (correttezza del Rapporto di Cambio) il Comitato è intervenuto direttamente, e/o per il tramite del suo *advisor* finanziario, nel confronto che la Società ha avuto con IMA e i suoi consulenti anzitutto per la condivisione dei metodi da utilizzare per la valutazione e successivamente per la determinazione del valore del Rapporto di Cambio.

Al fine di valutare se, alla data del presente parere, il Rapporto di Cambio sia congruo da un punto di vista finanziario, sono state utilizzate metodologie valutative e criteri comunemente adottati dalla prassi nazionale e internazionale per operazioni similari.

Si ricorda, inoltre, che le valutazioni alla base di questo parere sono state condotte in un'ottica *stand-alone* e considerando sussistente il presupposto della continuità aziendale di IMA e di GIMA TT e sulla base delle informazioni e delle condizioni di mercato conosciute e valutabili alla data del presente parere.



Per valutare la congruità, dal punto di vista finanziario, del Rapporto di Cambio – in linea con quanto fatto dall'*advisor* finanziario HL (al cui parere qui allegato si rimanda) – sono stati utilizzati i seguenti metodi:

- a) analisi dei flussi di cassa scontati (“DCF”), basata sulle proiezioni finanziarie di IMA e di GIMA TT predisposte dal *management* di IMA e di GIMA TT;
- b) analisi dei prezzi ufficiali di mercato delle azioni di IMA e di GIMA TT in diversi orizzonti temporali (prezzi ufficiali spot al 7 giugno 2019, media ponderata a 1, 3 e 6 mesi) (di seguito, “Valori di borsa”); e
- c) analisi dei prezzi obiettivo delle azioni di IMA e di GIMA TT indicati da analisti di ricerca pubblicamente disponibili (“Target Prices”). Ai fini del campione, sono stati selezionati gli analisti che hanno di recente pubblicato studi su entrambe le Società.

Di seguito si riportano (in termini di rapporto di cambio) gli intervalli valutativi individuati nel corso delle analisi svolte, in applicazione delle diverse metodologie adottate.

| Metodo | Rapporto di Cambio (x) | |
|--|------------------------|---------|
| | Minimo | Massimo |
| DCF | 11,1x | 11,9x |
| Valori di borsa – Spot al 7 giugno 2019 | 10,5x | |
| Valori di borsa – Media ponderata a 1 mese | 11,1x | |
| Valori di borsa – Media ponderata a 3 mesi | 10,6x | |
| Valori di borsa – Media ponderata a 6 mesi | 11,2x | |
| Target Prices | 9,9x | 12,8x |

Ai fini della valutazione non sono, invece, state applicate le seguenti metodologie:

- a) analisi dei multipli di mercato in quanto sia IMA che GIMA TT non risultano essere sufficientemente comparabili ad altre società quotate per tipologia di *business*, dimensione, profittabilità e prospettive di crescita; e
- b) analisi dei multipli ovvero dei premi/sconti impliciti riconosciuti nell'ambito di transazioni precedenti comparabili, in quanto le transazioni precedenti individuate presentano caratteristiche e peculiarità tali – in particolare con riferimento alla tipologia di attività svolta dalle società coinvolte e alla struttura e finalità dell'operazione – da non renderle significativamente comparabili all'operazione oggetto di analisi.



Quanto alla valutazione della convenienza e correttezza di altri aspetti dell'Operazione, in particolare dal punto di vista della situazione in cui verranno a trovarsi i soci di GIMA TT all'interno della compagine della società incorporante, sembra al Comitato che la Fusione non produca alcuna sostanziale modifica della posizione dei soci di GIMA TT in quanto tali, e che, complessivamente, non vi siano sostanziali differenze nel contesto in cui verranno a trovarsi, considerato anche che GIMA TT è attualmente controllata indirettamente da SO.FI.M.A. e che SO.FI.M.A. conserverà il pieno controllo di IMA anche dopo il completamento della Fusione.

Quanto al diritto di recesso, la sua ricorrenza nella specie è stata esclusa dal Consiglio di Amministrazione della società, in quanto le azioni della Incorporante continueranno a essere quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e per quanto attiene all'oggetto sociale, la legge (art. 2437 cod. civ.) prevede la possibilità di esercitare il recesso solo in presenza di una modifica che "consenta" un "cambiamento significativo dell'attività della società", solo nel caso, cioè, in cui il nuovo statuto renda possibile lo svolgimento di un'attività sostanzialmente diversa che in precedenza non era consentita, cosa che nella specie non si verifica.

5. Valutazioni sulla sussistenza dell'interesse della società al compimento dell'Operazione.

La valutazione della sussistenza dell'interesse della società al compimento dell'Operazione deve essere operata partendo ovviamente da una ricognizione della situazione in cui la Società si trova attualmente. A tale riguardo il Comitato ritiene importante sottolineare i seguenti elementi:

- nel corso del secondo semestre 2018 il titolo GIMA TT ha visto una progressiva riduzione del proprio valore anche in seguito all'annuncio, da parte del proprio principale cliente, della riduzione delle stime dei futuri ordinativi;
- In data 15 marzo 2019, il Cda della Società ha, fra l'altro, approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 e comunicato le previsioni per l'esercizio 2019, stimando, sulla base del portafoglio ordini al 31 dicembre 2018 e dell'andamento degli ordinativi nel primo bimestre del 2019, ricavi pari a circa 110 milioni di euro e un margine operativo lordo (EBITDA) intorno a 40 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio concluso ricavi e EBITDA erano stati pari, rispettivamente, a 182,9 milioni di euro e 73 milioni di euro. In data 14 maggio 2019, GIMA ha chiuso il primo trimestre del 2019 con ricavi pari a 19,7 milioni di euro e EBITDA pari a 5,4 milioni di euro che hanno confermato le stime già consegnate che vedono un 2019 in contrazione rispetto all'anno precedente.

Queste vicende si sono riflesse sull'andamento dei corsi delle azioni GIMA TT che negli ultimi mesi hanno evidenziato un grado molto elevato di volatilità.

Ciò premesso, sembra al Comitato che l'operazione potrà avere, nel contesto descritto, i seguenti effetti.

Sul piano finanziario, l'Operazione è destinata ad esercitare una positiva influenza stabilizzante dei corsi azionari, in grado di porsi in controtendenza rispetto alla volatilità delle valutazioni di mercato cui negli ultimi tempi è andato soggetto l'investimento in GIMA TT. Stante che la volatilità del prezzo ha un'inevitabile incidenza negativa anche sul valore dell'asset che subisce le oscillanti valutazioni, la possibilità di ridurre la volatilità del loro investimento assicurata dall'Operazione agli attuali azionisti di GIMA TT rappresenta per loro un sicuro vantaggio. Tanto più se si considera che la Fusione consentirà agli attuali azionisti di GIMA TT di continuare a partecipare (sia pure in concorso con gli azionisti di IMA) ai benefici generati dall'investimento da loro prescelto, in un contesto tuttavia di maggiore



diversificazione del rischio (posto che la società risultante dalla Fusione affiancherà all'attività nel settore del tabacco – le cui dinamiche sono difficilmente prevedibili – quella, sempre di attività industriale nel settore delle macchine automatiche, ma focalizzata sui segmenti di mercato in cui tradizionalmente opera IMA, soggetti a minore volatilità).

Sempre sul piano dei profili finanziari, il Comitato ritiene che meriti di essere valutato positivamente anche il fatto che la società risultante dalla Fusione avrà un flottante maggiore sia in termini di percentuale del capitale sociale, sia in valore assoluto, con conseguente maggiore facilità di negoziazione delle azioni.

Sul piano gestionale sembra ragionevole ipotizzare, poi, che la prevista riduzione della volatilità potrà comportare l'eliminazione, o almeno la riduzione, dell'incidenza esercitata sul *management* dalle preoccupazioni e dalle pressioni contingentemente connesse all'oscillazione dei corsi di borsa, rendendo così possibile una maggiore concentrazione sullo sviluppo a lungo termine dell'attività imprenditoriale esercitata.

Sempre sul piano gestionale, fermo il fatto che già ora l'attività di GIMA TT è gestita in maniera coordinata con quella di IMA, che esercita l'attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, l'operazione potrà comunque facilitare la progettata diversificazione e diffusione delle tecnologie di GIMA TT anche in settori diversi dal *packaging* dei prodotti derivati del tabacco, con ricerca di soluzioni di *packaging* innovative, sia nei mercati in cui già opera IMA, sia in nuovi mercati in situazione di potenziale rapido sviluppo. Tale sviluppo, con la conseguente intensificazione delle relazioni economiche intra-gruppo, potrebbe essere rallentato dai costi di transazione connessi al mantenimento di due entità legalmente distinte e facilitato invece dalla progettata integrazione.

Non va trascurato, infine, che sul piano organizzativo verrà comunque realizzata una complessiva razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria del gruppo con conseguente riduzione dei costi operativi, in particolare quelli legati al mantenimento di due società quotate.

6. Valutazione della convenienza e correttezza sostanziale.

Il Comitato rileva che il rapporto di cambio proposto, pari a 11,4 azioni di IMA per ogni 100 azioni di GIMA TT, rientra ampiamente nell'ambito dei valori che emergono come congrui sulla base dei diversi metodi della cui applicazione si è dato in precedenza conto, e si colloca al di sopra di tutti i diversi valori individuati in questo ambito come minimi. Il Comitato rileva in particolare che il rapporto di cambio proposto incorpora dei premi rispetto ai valori espressi dai titoli azionari di IMA e GIMA TT sul mercato avendo a riferimento sia i prezzi ufficiali al 7 giugno 2019 che le medie ponderate degli ultimi 1, 3 e 6 mesi, come indicato nella tabella che segue.

| Riferimento Prezzo di Borsa | Premio (in %) |
|---|---------------|
| Valori di borsa – Prezzo ufficiale al 7 giugno 2019 | +8,7 |
| Valori di borsa – Media ponderata a 1 mese (*) | +4,1 |
| Valori di borsa – Media ponderata a 3 mesi (*) | +14,1 |



| | |
|--|-------|
| Valori di borsa – Media ponderata a 6 mesi (*) | +17,1 |
|--|-------|

(*) Media ponderata dei prezzi ufficiali di Borsa

Per quanto attiene alla congruità, dal punto di vista finanziario, del rapporto di cambio, il Comitato ritiene di fare proprie le conclusioni dell'*advisor* finanziario HL, che riporta quanto segue: "In base a e fermo restando quanto precede, siamo del parere che, alla data del presente Parere, il Rapporto di Cambio previsto nell'Operazione sia congruo da un punto di vista finanziario".


7. Conclusioni.

Sulla base di quanto precede e sulla scorta in particolare della *fairness opinion* rilasciata dal proprio *advisor* indipendente (allegata al presente parere) il Comitato esprime all'unanimità


parere favorevole

in merito all'interesse della società al compimento dell'Operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale della stessa.


Milano, 10 giugno 2019


Luca Duranti (Presidente)

Francesco Mezzadri Majani



Alessandra Stabilini





HOULIHAN LOKEY

GIMA TT S.p.A.
Via Tolara di Sotto, 121/A
40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
Italia

Milano, 10 giugno 2019

Alla cortese attenzione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di GIMA TT

Egregi Signore e Signori,

premesso che:

- I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (“**IMA**”) – società italiana con sede a Ozzano dell’Emilia (BO) quotata alla Borsa di Milano dal 1995 – è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti;
- GIMA TT S.p.A. (“**GIMA TT**” o la “**Società**”) – società italiana con sede a Ozzano dell’Emilia (BO) quotata alla Borsa di Milano dal 2017 – produce linee di *packaging* innovative per il mercato del tabacco;
- IMA è il principale azionista di GIMA TT, detenendo una partecipazione di circa il 60,1% del capitale sociale della Società, sulla quale esercita attività di direzione e coordinamento;
- i Consigli di Amministrazione di IMA e GIMA TT saranno chiamati, in data 11 giugno 2019, ad esaminare e approvare il progetto di fusione per incorporazione della controllata GIMA TT nella controllante IMA (la “**Fusione**” o l’“**Operazione**”) e la documentazione propedeutica alla Fusione;
- l’Operazione costituirà una c.d. “Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza” ai sensi della “Procedura per le operazioni con parti correlate” (la “**Procedura OPC**”) di GIMA TT;
- ai sensi della Procedura OPC, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di GIMA TT (il “**Comitato**”) ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta per il rilascio del proprio motivato parere;
- il rapporto di cambio dell’Operazione è stato proposto nella misura di n. 11,4 azioni ordinarie IMA da nominali Euro 0,52, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA in circolazione alla data di efficacia della Fusione, per ogni n. 100 azioni ordinarie di GIMA TT (il “**Rapporto di Cambio**”). Inoltre, non sono previsti conguagli in denaro;



HOULIHAN LOKEY

il Comitato ha richiesto a Houlihan Lokey S.p.A. (“**Houlihan Lokey**”) – tramite lettera di incarico firmata in data 15 maggio 2019 – di rilasciare un parere (“**Parere**”) a beneficio del Comitato stesso relativamente alla congruità, da un punto di vista finanziario ed alla data di rilascio del Parere, del Rapporto di Cambio.

In relazione al presente Parere, abbiamo svolto gli esami, le analisi e le indagini ritenute necessarie ed opportune alla luce delle circostanze. Tra le altre cose, abbiamo:

1. esaminato i seguenti documenti:
 - a. Lettera del 7 giugno 2019 di IMA ed indirizzata a GIMA TT, contenente la proposta di Rapporto di Cambio;
 - b. Bozza del 7 giugno 2019 del Progetto di Fusione per Incorporazione di GIMA TT in IMA (il “**Progetto di Fusione**”);
 - c. Bozza del 7 giugno 2019 del Documento Informativo Relativo a Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate;
 - d. Bozza del 7 giugno 2019 della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di GIMA TT predisposta ai sensi dell’articolo 2501-quinquies del Codice Civile;
 - e. Bozza del 7 giugno 2019 della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di IMA predisposta ai sensi dell’articolo 2501-quinquies del Codice Civile;
 - f. Bozza del 7 giugno 2019 del comunicato stampa congiunto di IMA e GIMA TT di annuncio dell’approvazione dell’Operazione da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione;
 - g. Lettera del 4 giugno 2019 di IMA ed indirizzata a GIMA TT, contenente l’ipotesi preliminare di *range* di concambio;
 - h. Lettera del 30 maggio 2019 di GIMA TT ed indirizzata al Comitato, in merito all’Operazione;
 - i. Comunicato stampa di IMA del 21 maggio 2019 relativo all’acquisizione della maggioranza di ATOP S.p.A.;
 - j. Bilanci consolidati di IMA e GIMA TT per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2017 e 2018; e
 - k. Relazioni trimestrali consolidate di IMA e GIMA TT al 31 marzo 2018 e 2019.
2. esaminato alcune informazioni commerciali e finanziarie pubblicamente disponibili relative a IMA e GIMA TT ritenute rilevanti, ivi comprese le stime effettuate da analisti di ricerca pubblicamente disponibili con riferimento all’andamento futuro di IMA e GIMA TT;
3. esaminato alcune informazioni relative alle attività storiche, attuali e future, alla situazione finanziaria ed alle prospettive di IMA e GIMA TT che ci sono state messe a disposizione da



HOULIHAN LOKEY

IMA e GIMA TT, ivi comprese le previsioni finanziarie predisposte dai *management* di IMA e GIMA TT relative alle rispettive società;

4. parlato con alcuni membri dei *management* di IMA e GIMA TT ed i consulenti delle stesse relativamente alle rispettive attività operative, situazioni finanziarie e prospettive, l'Operazione ed aspetti correlati;
5. paragonato l'andamento finanziario ed operativo di IMA e GIMA TT con quello di altre società pubbliche ritenute rilevanti;
6. considerato i termini finanziari disponibili al pubblico di alcune operazioni ritenute rilevanti;
7. esaminato i prezzi di mercato attuali e storici ed i volumi negoziati dei titoli pubblicamente negoziati di IMA e GIMA TT;
8. paragonato i relativi contributi di IMA e GIMA TT ad alcuni indicatori finanziari della società incorporante dopo la Fusione in via pro forma;
9. esaminato alcuni potenziali effetti finanziari pro forma derivanti dall'Operazione sui seguenti indicatori: gli utili per azione, i flussi di cassa ed altri indici finanziari di IMA e GIMA TT;
e
10. svolto gli ulteriori studi, analisi, indagini e considerato le eventuali ulteriori informazioni e fattori ritenuti opportuni.

Abbiamo fatto affidamento su, e assunto senza svolgere alcuna verifica indipendente in merito, l'esattezza, la completezza e la veridicità di tutti i materiali, le informazioni e gli altri dati fornitici o comunque messi a nostra disposizione, o discussi con noi o esaminati da noi, oltre a quelli pubblicamente disponibili, e non assumiamo alcuna responsabilità in relazione a tali materiali, informazioni ed altri dati. Inoltre, i *management* di IMA e GIMA TT ci hanno rappresentato, e abbiamo assunto, che le previsioni finanziarie da noi esaminate sono state predisposte ragionevolmente, in buona fede, su basi che riflettono le stime ed i giudizi migliori attualmente disponibili di tali *management* in merito ai risultati finanziari futuri ed alla situazione finanziaria futura di IMA e GIMA TT, e non esprimiamo alcun parere in relazione a tali previsioni oppure alle assunzioni sulle quali sono basate. In relazione alle stime effettuate da analisti di ricerca pubblicamente disponibili relative a IMA e GIMA TT di cui sopra, abbiamo esaminato e discusso tali stime con i *management* di IMA e GIMA TT e tali *management* ci hanno rappresentato, e abbiamo assunto, che tali stime costituiscono delle stime e dei giudizi ragionevoli relativi ai risultati futuri ed alla situazione finanziaria futura di IMA e GIMA TT, e non esprimiamo alcun parere in relazione a



HOULIHAN LOKEY

tali stime o alle assunzioni sulle quali sono basate. Abbiamo fatto affidamento sul fatto che, e assunto senza svolgere alcuna verifica indipendente in merito, non si sia verificato alcun cambiamento nelle attività operative, attività, passività, condizioni finanziarie, risultati operativi, flussi di cassa o prospettive di IMA o GIMA TT nel periodo trascorso dalle date dei rispettivi bilanci più recenti e dalle date delle altre informazioni forniteci, sia finanziarie che di altra natura, che sarebbe rilevante ai fini delle nostre analisi o del presente Parere, e che non esistono informazioni o fatti che potrebbero rendere le informazioni da noi esaminate incomplete o fuorvianti.

Abbiamo fatto affidamento sul fatto che, e assunto senza svolgere alcuna verifica indipendente in merito, (a) le dichiarazioni e garanzie rese da tutte le parti del Progetto di Fusione di cui al precedente punto 1 e in tutti gli altri documenti ivi menzionati sono veritiere e corrette, (b) ogni parte del Progetto di Fusione adempierà pienamente e tempestivamente ad ogni impegno e patto/atto che incombe su tale parte, (c) ogni condizione per il perfezionamento dell'Operazione si sarà verificata senza alcuna rinuncia relativa alle stesse, e (d) l'Operazione sarà perfezionata tempestivamente ai sensi dei termini di cui al Progetto di Fusione, senza alcuna modifica o cambiamento agli stessi. Abbiamo fatto affidamento sul fatto che, e assunto senza svolgere alcuna verifica indipendente in merito, (i) l'Operazione sarà perfezionata in conformità, per ogni aspetto, con le leggi, gli statuti, le regole e le norme vigenti e (ii) ogni approvazione e consenso di natura governativa, regolamentare o di altra natura, saranno ottenuti e che nessun ritardo, limitazione, condizione o vincolo sarà imposto, e che non si verificherà alcuna modifica, alcun cambiamento o alcuna rinuncia che potrebbero dar luogo a degli effetti negativi per l'Operazione, o che sarebbe rilevante ai fini delle nostre analisi o del presente Parere. Inoltre, abbiamo fatto affidamento sul fatto che, e assunto che, senza svolgere alcuna verifica indipendente in merito, le versioni definitive del Progetto di Fusione e degli ulteriori documenti in bozza individuati sopra non differiranno in alcun modo dalle bozze di tali documenti.

Inoltre, in relazione al presente Parere, non ci è stato richiesto di effettuare, e non abbiamo effettuato, alcuna ispezione fisica o valutazione indipendente relativa ai beni, alle proprietà o alle passività (di natura fissa, contingente, derivata, fuori bilancio o di diversa natura) di IMA, di GIMA TT o di qualsiasi altro soggetto. Non abbiamo stimato e non esprimiamo alcun parere in merito al valore di liquidazione di qualsiasi soggetto o impresa. Non abbiamo svolto alcuna analisi indipendente in merito ad eventuali procedimenti legali, sia attuali che potenziali, o possibili pretese non ancora promosse o altre passività contingenti, di cui IMA o GIMA TT sono parte o potrebbero essere parte o a cui potrebbero esser soggette, o altre passività contingenti che potrebbero interessare IMA o GIMA TT.

Il presente Parere è necessariamente basato sulle condizioni finanziarie, economiche, di mercato ed altre condizioni in essere alla data del presente Parere, e sulle informazioni messe a nostra disposizione fino alla data del presente Parere. Non ci siamo impegnati, e non abbiamo assunto alcun



HOULIHAN LOKEY

obbligo in tal senso, di aggiornare o riaffermare il presente Parere, o comunque commentare o considerare eventi che dovessero verificarsi o essere portati alla nostra attenzione successivamente alla data del presente Parere. Non esprimiamo alcun parere in merito al valore effettivo delle azioni ordinarie di IMA o delle azioni ordinarie di GIMA TT al momento dello scambio nel contesto dell'Operazione o del prezzo o dell'intervallo dei prezzi ai quali le azioni ordinarie di IMA o le azioni ordinarie di GIMA TT potranno essere acquistate o vendute, o comunque trasferite, in qualsiasi momento. Abbiamo assunto che le azioni ordinarie di IMA che saranno emesse nel contesto dell'Operazione saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. al pari delle azioni ordinarie della medesima IMA già in circolazione.

Il presente Parere viene fornito esclusivamente per essere utilizzato dal Comitato in relazione alla propria valutazione dell'Operazione e nessun'altra persona o soggetto (ivi compresi, senza limitazione alcuna, i detentori dei titoli, i creditori o altre categorie di *stakeholder* di IMA o di GIMA TT) potrà fare affidamento sullo stesso, ed il presente Parere non potrà essere utilizzato per scopi diversi senza il nostro preventivo consenso scritto. Il presente Parere non dovrebbe essere interpretato nel senso di costituire alcun dovere di natura fiduciaria per Houlihan Lokey nei confronti di qualsiasi soggetto. Il presente Parere non intende essere, e non costituisce, una raccomandazione al Comitato, a qualsiasi detentore di titoli o a qualsiasi altro soggetto in merito a come comportarsi in merito a qualsiasi aspetto relativo all'Operazione, o comunque in merito a qualsiasi altro argomento. Salvo nella misura indicata nella nostra lettera di incarico, il presente Parere non potrà essere divulgato, riprodotto, disseminato, citato, riassunto o menzionato in qualsiasi momento, in qualsiasi maniera o per qualsiasi scopo, e nessun riferimento a Houlihan Lokey o a qualsiasi delle sue affiliate potrà essere fatto senza il preventivo consenso scritto di Houlihan Lokey.

Houlihan Lokey ha agito in qualità di consulente finanziario del Comitato in relazione all'Operazione, e percepirà una commissione per tali servizi, che non dipende dal perfezionamento dell'Operazione. Houlihan Lokey riceverà una commissione per aver rilasciato il presente Parere, che non dipenderà dal perfezionamento dell'Operazione.

Non ci è stato richiesto di opinare in merito ai seguenti argomenti, ed il presente Parere non si esprime in merito: (i) alla decisione commerciale/imprenditoriale sottostante di IMA, di GIMA TT, dei loro rispettivi detentori dei titoli o di qualsiasi altra parte di procedere all'Operazione, (ii) ai termini di eventuali accordi, intese, contratti o documenti relativi all'Operazione, o la forma, struttura o altro aspetto dell'Operazione, (diversi dal Rapporto di Cambio nella misura espressamente specificata nel presente Parere), (iii) alla congruità/*fairness* di qualsiasi parte o aspetto dell'Operazione per i detentori di qualsiasi categoria di titoli, per i creditori o per le altre categorie di *stakeholder* di IMA o di GIMA TT, o per qualsiasi altro soggetto, salvo se e soltanto nella misura espressamente indicata nel presente Parere, (iv) ai relativi meriti dell'Operazione rispetto ad eventuali strategie aziendali o operazioni alternative che potrebbero essere a disposizione di IMA, di GIMA TT



HOULIHAN LOKEY

o di qualsiasi altra parte, (v) alla congruità/*fairness* di qualsiasi parte o aspetto dell'Operazione per qualsiasi categoria o gruppo dei detentori dei titoli di IMA o di GIMA TT o per altre categorie di *stakeholder* rispetto a qualsiasi altra categoria o gruppo dei detentori dei titoli di IMA, di GIMA TT o di qualsiasi altra parte o altri *stakeholder* (ivi compresa, senza limitazione alcuna, la ripartizione di eventuali corrispettivi tra o all'interno di tali categorie o gruppi di detentori di titoli o altri *stakeholder*), (vi) al merito di credito/solvibilità o il valore di mercato (*fair value*) di IMA, di GIMA TT o di qualsiasi altro partecipante nell'Operazione, o qualsiasi dei loro rispettivi beni, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia di fallimento. Inoltre, nessun parere, nessuna consulenza e nessuna interpretazione si intende resa in relazione a materie che richiedono una consulenza specialistica legale, regolamentare, contabile, assicurativa o simile consulenza professionale. Assumiamo che tali pareri, consulenze o interpretazioni siano state o saranno ottenute dalle relative fonti professionali appropriate. Inoltre, abbiamo fatto affidamento, con il consenso della Società, sulle valutazioni di IMA, di GIMA TT e dei loro rispettivi consulenti in merito ad ogni materia legale, regolamentare, contabile, assicurativa e fiscale in relazione a IMA, a GIMA TT, all'Operazione o di altra natura.

Al fine di esprimere un giudizio se, alla data del presente Parere, il Rapporto di Cambio previsto nell'Operazione sia congruo da un punto di vista finanziario, sono state utilizzate metodologie valutative e criteri comunemente adottati dalla prassi nazionale e internazionale per operazioni simili. Si ricorda, inoltre, che le valutazioni alla base di questo Parere sono state condotte in un'ottica *stand-alone* e considerando sussistente il presupposto della continuità aziendale di IMA e di GIMA TT. Eventi successivi che potrebbero influire in maniera materiale sulle conclusioni riportate di seguito nel Parere includono, a titolo esemplificativo, cambiamenti nelle performance del settore o del mercato e modifiche alle attività, ai risultati e alla condizione finanziaria di IMA e di GIMA TT.

I seguenti metodi di valutazione sono stati applicati ai fini del Parere:

- a) analisi dei flussi di cassa scontati (“**DCF**”), basata sulle proiezioni finanziarie di IMA e di GIMA TT predisposte dai management di IMA e GIMA TT;
- b) analisi dei prezzi ufficiali di mercato delle azioni di IMA e di GIMA TT in diversi orizzonti temporali (prezzi ufficiali spot al 7 giugno 2019, medie ponderata a 1, 3 e 6 mesi) (di seguito, “**Valori di borsa**”); e
- c) analisi dei prezzi obiettivo delle azioni di IMA e di GIMA TT indicati da analisti di ricerca pubblicamente disponibili (“**Target Prices**”).



HOULIHAN LOKEY

Di seguito si riportano (in termini di Rapporto di Cambio) gli intervalli valutativi individuati nel corso delle analisi svolte, in applicazione delle diverse metodologie adottate.

| | Metodo | Rapporto di Cambio (x) | |
|-----|--|------------------------|---------|
| | | Minimo | Massimo |
| A. | DCF | 11,1x | 11,9x |
| B1. | Valori di borsa – Spot al 7 giugno 2019 | 10,5x | |
| B2. | Valori di borsa – Media ponderata a 1 mese | 11,1x | |
| B3. | Valori di borsa – Media ponderata a 3 mesi | 10,6x | |
| B4. | Valori di borsa – Media ponderata a 6 mesi | 11,2x | |
| C. | Target Prices | 9,9x | 12,8x |

In base a e fermo restando quanto precede, siamo del parere che, alla data del presente Parere, il Rapporto di Cambio previsto nell'Operazione sia congruo da un punto di vista finanziario.

Cordialmente,

HOULIHAN LOKEY S.P.A.

Matteo Manfredi
Managing Director


Andrea Mainetti
Managing Director

Allegato 3 Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, TUF

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di GIMA, dott. Lorenzo Giorgi, attesta, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente Documento Informativo corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Ozzano dell'Emilia, 18 giugno 2019

Lorenzo Giorgi


(firma)